

Unione Europea



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA**

SERVIZIO 5

**RICERCA, ASSISTENZA TECNICA, DIVULGAZIONE AGRICOLA ED ALTRI SERVIZI
ALLE AZIENDE**



MISURA 16 - COOPERAZIONE

SOTTOMISURA 16.2

“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(Parte Specifica)

INDICE

Premessa.....	3
1. Riferimenti normativi	3
2. Dotazione finanziaria.....	6
3. Obiettivi	6
4. Beneficiari.....	7
5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità	8
6. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei.....	9
7. Interventi ammissibili	9
8. Spese ammissibili	10
9. Interventi e spese non ammissibili.....	13
10. Localizzazione degli interventi.....	13
11. Criteri di selezione e priorità.....	14
12. Intensità di aiuto e massimali di spesa.....	14
13. Impegni e obblighi del beneficiario.....	15
14. Modalità di attivazione e accesso alla misura.....	16
15. Domanda di sostegno.....	16
16. Presentazione della domanda di variante	23
17. Domanda di pagamento	24
18. Controlli e sanzioni.....	28
19. Disposizioni finali	28
20. Trattamento dei dati personali.....	29
21. Informazioni, riferimenti e contatti.....	29

Premessa

La sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” rappresenta una delle sottomisure in cui si articola la Misura 16 “Cooperazione” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020, di seguito PSR Sicilia 2014/2020, ed è attuata sulla base del testo del PSR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 e C(2018) 615 final del 30/01/2018 (versione 4.0 del Programma).

L’obiettivo della Misura 16, che tramite la sottomisura 16.2 supporta la diffusione dell’innovazione e il trasferimento tecnologico in favore della competitività e della sostenibilità delle attività agricole, agroalimentari e forestali, deve risultare coerente con le tematiche contenute nei documenti di indirizzo di livello unionale, nazionale e regionale, tra i quali si citano:

- il Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale (2014-2020)¹, a livello nazionale;
- la Strategia Regionale dell’Innovazione per la specializzazione intelligente per il periodo 2014-2020 – S3 Sicilia (Luglio 2015)², a livello regionale.

Le presenti disposizioni disciplinano unicamente gli aspetti specifici della sottomisura 16.2; pertanto, per quanto non previsto, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale del PSR Sicilia 2014/2020”

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n.

¹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7801>

² <http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia-2014-2020/strategia-regionale-dellinnovazione-2014-2020/>

1308/2013 e (UE) n. 652/2014.

- Regolamento (UE) N. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con lo Stato membro Italia per il periodo 2014-2020, modificato con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 dell'8 febbraio 2018;
- Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea messa in delibera di Giunta adottata dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
- Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottata dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017;
- Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27.11.2017, che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvata con Delibera di Giunta n. 2 del 23 gennaio 2018
- Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30.1.2018, che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 27 febbraio 2018 (Approvazione versione 4.0 del Programma);
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Decreto MiPAAF n. 7139 del 01/04/2015 - Piano Strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale (2014-2020);
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali relative al PSR Sicilia 2014-2020 approvate con D.D.G. n. 2163 del

30/03/2016 e s.m.i., consultabili nei siti internet <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> e <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari a € 4.160.000,00, di cui quota FEASR € 2.516.800,00.

3. Obiettivi

La sottomisura 16.2 *“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”* sostiene la competitività e la sostenibilità delle attività agricole, agroalimentari e forestali tramite interventi di diffusione dell'innovazione e di trasferimento tecnologico aventi valore di collaudo di innovazioni non ancora testate nella realtà agricola, né introdotte nell'uso comune. L'attuazione della sottomisura in Sicilia si prefigge l'obiettivo di diffondere nuove conoscenze volte a razionalizzare e ridurre i costi di produzione, di consolidare il contatto tra le imprese agricole e la ricerca, testando progetti innovativi che possano risultare più rispondenti alle esigenze delle imprese.

La sottomisura, pertanto, sostiene progetti da realizzare attraverso la cooperazione tra più soggetti, aventi come finalità l'adozione di innovazioni interattive, di tipo gestionale, di processo e/o di prodotto, di tecnologie e/o pratiche nuove o migliorative, oltre che l'adattamento di pratiche o tecnologie in uso (ad esempio, pratiche tradizionali applicate in un nuovo contesto ambientale o in una nuova area geografica).

La sottomisura contribuisce direttamente alla focus area 3a *“Migliorare integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, mercati locali, le filiere corte”* e indirettamente alle focus area:

- 1a Stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;
- 2a Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli;
- 4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, in particolare nelle zone Natura 2000;
- 5a Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura;
- 5b Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
- 5c Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiale di scarto, residui non alimentari ai fini della bio-economia;
- 5d Ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura;
- 5e Promuovere il sequestro del Carbonio nel settore agricolo e forestale;
- 6a Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;

e agli obiettivi trasversali *Innovazione, Ambiente e Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento*.

Tali obiettivi possono essere perseguiti tramite progetti innovativi, ossia:

- progetti di sviluppo pre-competitivo, volti a trasferire i risultati della ricerca in ambito aziendale e interaziendale;
- “progetti pilota”, ossia progetti sperimentali su piccola/ media scala, supportati da una adeguata analisi di contesto, aventi come obiettivo l’applicazione e/o l’adozione di risultati di ricerca caratterizzati da unicità, originalità ed esemplarità, la cui valorizzazione si ritiene importante per il mondo agricolo regionale. Si tratta, in altri termini, di “progetti di prova” che prevedono attività di sperimentazione e dimostrazione di nuove tecnologie, tecniche, processi, pratiche, metodi, ecc., già operativi e disponibili la cui applicazione in ambito aziendale costituisce la parte finale del processo di test/validazione dell’innovazione.

L’azienda rappresenta, quindi, il contesto nel quale svolgere la fase di collaudo e trasferimento, dalla quale sarà possibile trarre gli elementi di validazione di una innovazione non ancora testata nella realtà agricola e non ancora introdotta nell’uso comune. In questi ultimi aspetti risiede la principale differenza con le attività di dimostrazione finanziate nell’ambito della sottomisura 1.2 del PSR, che si caratterizzano, invece, per il carattere informativo in favore degli agricoltori su innovazioni già esistenti e consolidate.

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura 16.2 sono:

- gruppi di cooperazione, di seguito “GC”, ossia raggruppamenti tra operatori dei settori agricolo, agroalimentare e forestale e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- poli di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, come stabilito all’art. 35, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013; per “polo” si intende un raggruppamento di almeno due imprese indipendenti – start-up, piccole, medie e grandi imprese, enti di ricerca – concepito per stimolare l’attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di applicazioni pratiche e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti e alla diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo.
- reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, come stabilito all’art. 35, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013; il termine “rete” ha una portata più ampia, riferendosi a raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere azioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori.

Ogni forma di cooperazione deve assicurare la partecipazione di operatori agricoli, in forma singola associata. I partenariati devono includere imprese agricole, agroalimentari o forestali (con codice di attività ATECO principale agricolo o agroalimentare) operanti sul territorio regionale con almeno una propria unità produttiva interessata dagli interventi previsti.

Per la determinazione del numero di imprese agricole, agroalimentari e forestali aderenti al partenariato, sono considerate come unico soggetto aderente:

- le imprese, individuali o collettive, detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali tale

soggetto esercita il controllo;

- le imprese detenute e/o controllate da soggetti che siano legati da un rapporto di coniugio, di parentela e/o affinità entro il secondo grado.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti dai soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa. In particolare, ciascuna forma aggregativa (GC, polo o rete) deve:

1. essere formata da almeno due soggetti, come meglio specificato nel paragrafo precedente, che svolgano attività previste dalla sottomisura 16.2 e contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5 e 6);
2. Impegno a costituirsi in caso di ammissione a finanziamento in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo – ATS, consorzi, contratti di rete), con una durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto;
3. presentare un progetto innovativo, ossia un progetto pilota o di sviluppo pre-competitivo, che:
 - preveda l'avvio di attività nuove rispetto a quelle comuni già in atto;
 - descriva la problematica da risolvere mediante soluzioni innovative;
 - illustri puntualmente l'intero processo di realizzazione previsto, i risultati che si intendono conseguire e il contributo che il progetto offre alle priorità della politica di sviluppo rurale;
 - contenga la lista dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione delle attività, il cronoprogramma, il piano finanziario articolato per partner e attività;
 - illustri le procedure che si intendono adottare per la diffusione dei risultati (ad esempio, sito web, convegni, seminari, workshop, pubblicazioni a stampa e *on line*, manuali per il trasferimento dell'innovazione); tali procedure devono essere specificate in apposito piano di comunicazione.
4. avere sottoscritto l'impegno a costituire, in caso di finanziamento del progetto innovativo proposto, un comitato di progetto, per il quale devono risultare fissate l'articolazione delle competenze e le regole di funzionamento;
5. essere dotata di un regolamento interno, volto a garantire una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale, capace di evitare possibili conflitti di interessi.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico deve essere garantito il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Deve essere garantito, inoltre, il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 07/09/2010, con particolare riferimento all’art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici e alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011.

6. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

Gli interventi proposti nell’ambito della sottomisura 16.2 dovranno essere coerenti con le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014/2020, capitolo 14 “Informazioni sulla complementarietà”, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. In ogni caso una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario pubblico.

Gli interventi proposti non potranno riguardare quelli previsti dalla SOTTOMISURA 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C2015) 8312 del 20/11/2015 e ss.mm.ii.

7. Interventi ammissibili

Nell’ambito della sottomisura 16.2 sono ammissibili i seguenti interventi:

- studi sulla zona interessata, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;
- animazione della zona interessata dal progetto territoriale collettivo selezionato, volto a portare benefici ad una specifica area dotata di una forte identità;
- organizzazione di programmi di formazione, collegamento in rete tra i membri e reclutamento di nuovi membri, nel caso in cui il beneficiario sia un polo;
- costituzione dell’aggregazione, in una delle forme previste al paragrafo 4 delle presenti disposizioni attuative, in caso di poli e reti di nuova costituzione;
- esercizio della cooperazione e gestione del progetto;
- realizzazione del progetto innovativo:
 - o realizzazione di materiale informativo;
 - o analisi, test e prove necessarie per l’attuazione del progetto;
 - o attività di sperimentazione e verifica dell’innovazione e attività finalizzate all’introduzione dell’innovazione nel contesto aziendale previsto;
 - o realizzazione di prototipi già previsti nel progetto innovativo proposto;
 - o missioni e trasferte legate alla realizzazione del progetto;
 - o attività disseminazione e trasferimento dei risultati.

8. Spese ammissibili

Sono ammissibili nell'ambito della sottomisura 16.2 le spese strettamente connesse al progetto innovativo finanziato, coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie della sottomisura, necessari e direttamente legati alla stessa.

Coerentemente alla scheda di misura del PSR 2014/2020, il sostegno è concesso per le seguenti voci di spese materiali ed immateriali:

- costi per gli studi della zona interessata, stesura dei piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;
- costi di animazione della zona interessata in quanto parte del progetto territoriale collettivo selezionato (ossia un progetto volto a portare benefici ad una specifica area dotata di una forte identità); vi fanno parte anche costi legati alla ricerca dei partner necessari all'implementazione del progetto; nel caso di poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- costi legali per la costituzione dell'aggregazione, sostenuti entro i dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno;
- costi di esercizio della cooperazione, quali costi per il personale impiegato, incluso quello dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto, affitto locali e attrezzature da ufficio, hardware e software, realizzazione di materiale informativo; i costi di esercizio della cooperazione non possono superare il 20% dell'importo totale del progetto;
- **Costi diretti del progetto**, sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali:
 - materiali di consumo, analisi, test e prove necessarie per l'attuazione del progetto;
 - attrezzature tecnico-scientifiche indispensabili per l'attuazione delle azioni progettuali; la necessità di farvi ricorso deve essere adeguatamente motivata nel documento progettuale;
 - servizi esterni direttamente collegati alla realizzazione di specifiche attività previste;
 - consulenze esterne qualificate per la sperimentazione e per la verifica dell'innovazione (di prodotto, di processo, di pratiche e tecnologie) e la sua introduzione nel contesto aziendale interessato;
 - costi per la realizzazione di prototipi previsti nel progetto innovativo proposto e/o costi dei materiali necessari per la realizzazione dei prototipi stessi;
 - costi per investimenti materiali, se indispensabili alla realizzazione del progetto;
 - spese di missioni e trasferte legate alla realizzazione del progetto, solo se necessarie ed esplicitamente motivate. Tali spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e devono rispettare in ogni caso i limiti indicati nella Circolare n° 10 del 12/05/2010 dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro e nella Circolare n° 11 del 07/04/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia;
 - acquisto di brevetti, licenze e software connessi alle attività specifiche del progetto innovativo;

- spese per la disseminazione e il trasferimento dei risultati del progetto, effettuati ad esempio attraverso siti web, convegni, seminari, workshop, pubblicazioni a stampa e *on line*, manuali per il trasferimento dell'innovazione, altro materiale informativo, iniziative dimostrative anche in campo, visite guidate, ecc.; i costi per le attività di disseminazione e trasferimento dei risultati non possono superare il 10% dell'intero ammontare ammesso a finanziamento;
- spese generali; tali spese sono ammissibili solo se direttamente collegate al progetto finanziato, necessarie per la sua preparazione e/o esecuzione, effettivamente sostenute e certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione all'operazione finanziata con la sottomisura. In ogni caso, saranno riconosciute solo le spese generali debitamente rendicontate ed eseguite con modalità di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità finanziaria. Le spese generali sono ammissibili fino ad un massimo del 3% dell'importo totale del progetto ammesso a finanziamento e comprendono
 - spese per le utenze, solo se in relazione al periodo di attuazione del progetto e opportunamente quantificate;
 - spese per la tenuta di un conto corrente appositamente aperto e dedicato al progetto innovativo;
 - spese per garanzie fideiussorie, ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (in caso di corresponsione di anticipazione sugli investimenti materiali)
 - spese per azioni di informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1, punto 2 e Parte 2, punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i..

La spesa imputabile dei beni durevoli è pari alla quota di ammortamento in relazione alla durata del progetto e proporzionata all'effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto stesso.

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di investimenti, i beni immobili o strumentali fissi realizzati con il finanziamento della sottomisura debbono essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di partner della Rete o Polo con unità produttiva sul territorio regionale.

In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a un contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa nazionale sull'IVA.

Per ciascuna figura professionale coinvolta nel progetto sarà preso come riferimento il costo effettivo annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati e altri variabili mobili della retribuzione), relativamente al tempo effettivamente dedicato al progetto stesso.

Costi del personale

Per la determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 68, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la tariffa oraria può essere calcolata dividendo il più recente costo lordo annuo del personale per 1.720 ore, valore convenzionale medio che tiene conto di ferie, congedi, ecc..

Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati dal soggetto beneficiario.

1) Personale dipendente

La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile

sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente le ore impiegate nel Piano sul totale delle ore rese da parte del personale. Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (es. mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile al Piano di progetto che comprenda, nel caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.

2) Personale non dipendente

Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente le forme contrattuali previste dalla normativa in vigore) impiegato nelle attività. Sulla base del contratto di collaborazione, o altro documento prodotto secondo le proprie modalità organizzative, che deve contenere il riferimento al progetto, nonché alle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare al progetto. Sono considerati validi i contratti sottoscritti nel periodo di eleggibilità ovvero contratti firmati precedentemente all'inizio del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l'avvio dell'attività dopo la data di inizio del progetto e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi ovvero venga modificato l'oggetto del contratto inserendo le attività relative al progetto finanziato. In ogni caso saranno riconosciute le spese per il personale sostenute successivamente alla domanda di sostegno. In caso di contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data termine del progetto, il costo riconosciuto sarà proporzionale alle attività svolte all'interno del periodo di eleggibilità delle spese.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, quali dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti dell'area tecnica, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, e s.m.i.. Con specifico riguardo alle professioni legali si applicherà quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 55 del 10/03/2014. L'affidamento degli incarichi professionali dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di saldo e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. La parcella relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20/07/2012 o al D.M. n. 55 del 10/03/2014, riportando la dicitura "la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012" oppure "la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014".

Per i **noleggî delle attrezzature e per l'acquisizione dei materiali di consumo** al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del materiale o servizio, devono riportare almeno il prezzo di listino, l'eventuale prezzo scontato, la modalità di pagamento, i tempi di consegna e il periodo di validità del preventivo. Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico deve essere garantito il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

- Per quanto riguarda le procedure per le spese materiali e immateriali realizzate da privati si rimanda comunque al paragrafo 6.1 e 6.2 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale, al paragrafo 6.3 delle stesse in caso di Enti pubblici e alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 , predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

9. Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno della sottomisura 16.2:

- spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari;
- spese sostenute da un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere;
- spese sostenute e/o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- costi per l'acquisto di terreni e beni immobili, diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto, terreni, animali e piante annuali e loro messa a dimora, secondo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- tasse, sanzioni e interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- spese di cui all'art. 69 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- il rimborso dell'IRAP, in relazione al costo del personale;
- interventi rientranti nelle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C198/1 del 27/06/2014) e le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- acquisto di materiali e/o attrezzature usati; non è ammissibile l'acquisto di attrezzature di seconda mano, nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

10. Localizzazione degli interventi

Nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSR Sicilia 2014/2020 sono finanziabili esclusivamente gli interventi realizzati nell'ambito del territorio regionale.

11. Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, rielaborati e/o integrati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, consultabili nel sito www.psr Sicilia.it e vigenti alla data di pubblicazione del bando. Per ogni criterio di selezione vengono indicati la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. L'inserimento della domanda di sostegno nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo.

Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi, facente parte della domanda di sostegno; l'assenza della suddetta scheda o l'incompleta compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.

Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano determinare una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

12. Intensità di aiuto e massimali di spesa

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a fondo perduto, sotto forma di sovvenzione globale, a copertura dei costi della cooperazione e dei costi di realizzazione delle attività previste.

Il sostegno è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate per le iniziative proposte e ritenute ammissibili. Sono ammessi progetti che prevedono un importo complessivo non superiore a 500.000,00 euro.

Per le tipologie di spesa riconducibili ad altre misure e/o sottomisure del Programma l'intensità dell'aiuto è quella stabilita dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013 propria della Misura a cui si riferisce l'operazione ammessa a sostegno.

Per i progetti che prevedono operazioni relative a prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, e in particolare investimenti relativi al settore forestale e alla trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli, i contributi verranno riconosciuti con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Inoltre, come previsto al comma 4 del medesimo art. 3, “gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa”.

Nell'ambito della sottomisura 16.2, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del legale rappresentante, l'aiuto «de minimis» viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa; per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis sulla base del modello allegato al bando.

Quando il progetto prevede investimenti materiali, quali la realizzazione di prototipi e altre operazioni materiali, incluse le relative spese generali, è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa a sostegno per tali investimenti materiali, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto.

13. Impegni e obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, pena la decadenza o la parziale esclusione dal beneficio concesso, a rispettare gli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali e quelli di seguito riportati:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'aggregazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.2 del PSR Sicilia 2014-2020;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato;
- costituire, in caso di finanziamento del progetto innovativo proposto, un comitato di progetto del quale devono essere indicate, fin dal momento della presentazione della domanda, l'articolazione delle competenze e le regole di funzionamento;
- dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi;
- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione all'Amministrazione.

In caso di ammissibilità al sostegno, il legale rappresentante:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza dell'aggregazione; è, quindi, il soggetto che percepisce il sostegno, a seguito della presentazione della domanda di pagamento, ed è tenuto a ripartirlo tra i partner secondo gli impegni assunti;
- è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con l'Amministrazione, anche in nome e per conto degli altri partner;
- cura i rapporti e le comunicazioni con i partner dell'aggregazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con l'Amministrazione;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso e di selezione delle iniziative;
- è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- è tenuto eventualmente a modificare il progetto secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

14. Modalità di attivazione e accesso alla misura

La sottomisura 16.2, in conformità a quanto previsto nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, del PSR Sicilia 2014/2020, e s.m.i., è attivata tramite procedura valutativa che si svolgerà in un'unica fase di presentazione delle domande di sostegno.

I termini di presentazione delle domande di sostegno sono stabiliti nei bandi che saranno pubblicati nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e del PSR Sicilia 2014/2020 (<http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/bandi-e-avvisi/>).

Le singole domande di sostegno, superate le fasi di ricevibilità e ammissibilità, saranno valutate e selezionate attraverso l'applicazione dei criteri di selezione ratificati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nel relativo bando pubblico.

15. Domanda di sostegno

Nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 503/1999, il legale rappresentante dell'aggregazione, prima della presentazione della domanda di sostegno deve aver costituito e aggiornato il proprio fascicolo aziendale. Qualora il progetto innovativo preveda interventi materiali, il fascicolo aziendale dovrà contenere anche l'indicazione delle particelle nelle quali dovranno essere realizzati tali interventi.

Ciascun proponente può presentare una sola domanda di sostegno.

Successivamente, il legale rappresentante deve presentare la domanda di sostegno tramite il portale SIAN, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione regionale di concerto con l'Organismo Pagatore.

La domanda di sostegno deve essere imputata informaticamente a: "Reg. Sicilia Dip. Infrastrutt Servizio XI".

La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con la sottomisura.

La domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020”, deve:

- far riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale, ed essere completa della documentazione richiesta dal bando e dalle presenti disposizioni attuative, pena la non ricevibilità della domanda stessa; la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un progetto per il quale il legale rappresentante dell'aggregazione non abbia già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda nell'ambito della sottomisura 16.2.

La stampa definitiva della domanda di sostegno, rilasciata informaticamente dal portale SIAN entro la data di scadenza del bando, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'aggregazione, deve essere presentata, completa della documentazione prevista dalle presenti disposizioni al paragrafo successivo, in originale e in copia, entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico, presso la sede della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Servizio 5 Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola ed altri servizi alle aziende. Nella parte esterna della busta, o plico, deve essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e la seguente dicitura: *PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.*

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande di sostegno cartacee presentate oltre i termini previsti verranno ritenute irricevibili e l'ufficio competente darà apposita comunicazione al beneficiario interessato. Saranno, inoltre, considerate irricevibili le richieste presentate in data antecedente a quella di apertura del bando di selezione, quelle compilate con modalità diverse da quelle indicate tramite il sistema SIAN e quelle compilate in modo incompleto e/o mancanti della documentazione richiesta.

15.1. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla stampa della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggregazione, da trasmettere in originale e in copia, deve essere allegata, la documentazione di seguito indicata, sia in originale che in copia, sostituibile nei

casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 con l'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari a sostituire la documentazione stessa, pena l'inammissibilità:

- documento di riconoscimento del legale rappresentate dell'aggregazione;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- Dichiarazione di impegno a produrre in caso di finanziamento atto costitutivo, statuto e regolamento interno, dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell'aggregazione (coerentemente con quanto indicato nel paragrafo 13 "Impegni e obblighi del beneficiario" delle presenti disposizioni attuative);
- fascicolo aziendale del GC, del polo o della rete;
- fascicolo aziendale, aggiornato e validato, di ogni partner dell'aggregazione;
- progetto innovativo proposto, redatto secondo il modello allegato al bando, che deve riportare i seguenti contenuti minimi:
 - descrizione analitica della problematica da risolvere mediante soluzioni innovative, corredata da specifici indicatori economici e/o ambientali e di risultato;
 - descrizione puntuale dell'intero processo di realizzazione del progetto, con indicazione specifica delle attività che si prevede di svolgere per trasferire l'innovazione nel contesto aziendale, dei risultati che si intendono conseguire e del contributo che il progetto stesso offre alle priorità della politica di sviluppo rurale;
 - elenco motivato dei fabbisogni regionali ai quali il progetto risponde;
 - elenco delle focus area alle quali il progetto risponde indirettamente e descrizione dettagliata della coerenza;
 - lista dei soggetti partecipanti al GC, al polo o alla rete, con specifica indicazione della loro qualifica e precisa attribuzione delle specifiche competenze, attività e responsabilità;
 - cronoprogramma e piano finanziario generale e articolato per annualità, partner e attività;
 - illustrazione delle procedure che si intendono adottare per la diffusione dei risultati (ad esempio, sito web, convegni, seminari, workshop, pubblicazioni a stampa e *on line*, manuali per il trasferimento dell'innovazione); tali procedure devono essere specificate in apposito piano di comunicazione;
 - elenco e descrizione dei documenti tecnici e/o scientifici relativi all'innovazione da introdurre nel contesto aziendale, in grado di dimostrare la validità del progetto rispetto agli obiettivi prefissati;
- in caso di progetti che comportino la realizzazione di opere edili e della relativa impiantistica, il progetto presentato deve essere definitivo. Entro il termine perentorio di 90 giorni della notifica dell'inserimento della domanda di sostegno nelle graduatoria definitiva delle domande ammissibili al sostegno, il progetto dovrà essere reso esecutivo e cantierabile. Trascorso tale termine, senza che l'obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza della cantierabilità dell'iniziativa progettuale. In ogni caso, qualora l'aggregazione sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni necessarie e pertinenti, il progetto esecutivo e cantierabile può essere presentato unitamente

alla domanda di sostegno;

- curricula di ciascun partner;
- patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante del GC, del polo o della rete;
- documenti tecnici e/o scientifici afferenti all'innovazione proposta in grado di dimostrarne la validità e i risultati ottenuti in altri ambiti (ad esempio, territoriali e/o di filiera);
- scheda di auto-attribuzione del punteggio, debitamente compilata, e documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione;
- certificato sostitutivo che documenti l'iscrizione alla CCIAA di tutte le imprese partner;
- dichiarazione di impegno, da parte del titolare delle aziende coinvolte nel progetto, a mettere a disposizione le superfici aziendali necessarie;
- qualora l'aggregazione si sia costituita con contratto di rete e annoveri tra i suoi partner un organismo di ricerca, apposita convenzione stipulata tra l'organismo di ricerca e l'aggregazione, preventivamente approvata con deliberazione dell'organo competente; nella convenzione devono essere quantificate, da parte dell'organismo di ricerca, le risorse umane e strumentali necessarie, l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione per l'eventuale attivazione di borse e/o assegni per i ricercatori direttamente impegnati nel progetto.

Dovrà essere prodotta, inoltre, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante le seguenti dichiarazioni di impegno a:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'aggregazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- garantire le attività di divulgazione dei risultati del progetto innovativo; i risultati delle attività progettuali, ivi compresi eventuali prototipi o brevetti risultanti dall'attività di trasferimento dell'innovazione prevista, saranno di proprietà della Regione Siciliana;
- conservare presso la sede del GC, del polo o della rete la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali, relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.);
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.2 del PSR Sicilia 2014-2020;

- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato;
- tenere per tutte le transazioni relative al sostegno un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile;
- costituire, in caso di finanziamento del progetto innovativo proposto, un comitato di progetto del quale devono essere indicate, fin dal momento della presentazione della domanda, l'articolazione delle competenze e le regole di funzionamento;
- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione all'Amministrazione.

15.2. Ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno

A seguito della presentazione delle domande di sostegno pervenute entro i termini previsti, l'Amministrazione procederà alla nomina una o più commissioni. L'atto di assegnazione delle domande di sostegno alla Commissione corrisponde all'avvio del procedimento, che è comunicato ai richiedenti mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020, contenente le seguenti informazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento (misura PSR);
- ufficio competente e il responsabile del procedimento;
- ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;

Ricevibilità

La Commissione procederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità previsti dal PSR, dalle presenti disposizioni attuative e dai relativi bandi, riportando le sue determinazioni in merito in un apposito verbale.

Ammissibilità e valutazione

Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla procedura di ammissibilità e di valutazione sulla base di quanto specificato nei bandi e nelle presenti disposizioni.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative e/o nel bando. Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

Il responsabile del procedimento, qualora necessario, potrà richiedere documentazione integrativa di documenti comunque già presenti in domanda e/o precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, con un'unica richiesta di documenti. Il beneficiario deve produrre la documentazione e/o le precisazioni richieste inderogabilmente entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, decorrente dalla data di ricevimento della raccomandata AR o dall'avvenuto ricevimento della PEC. Qualora le integrazioni richieste non perverranno entro il termine indicato, il responsabile del procedimento darà avvio alle procedure di archiviazione della

domanda. L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

15.3. Istruttoria delle domande di sostegno

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente indicati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. La loro omessa indicazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente; ciò comporterà il ricollocamento in graduatoria del richiedente. Nel caso in cui la nuova posizione in graduatoria non consenta il finanziamento dell'iniziativa per carenza della dotazione finanziaria messa a bando, si procederà con l'esclusione dall'ammissione al finanziamento. Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, può determinare la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

L'Amministrazione eseguirà i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000³. In presenza di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione procederà all'archiviazione della istanza e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale ed europea e ne darà comunicazione all'AGEA per i successivi atti di competenza.

L'attività istruttoria si concluderà con l'elaborazione dell'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, che abbiano superato la soglia minima di punteggio (30) prevista dai criteri di selezione. Nel caso di ex aequo, al fine di individuare la posizione dei partenariati in seno all'elenco, sarà preso in considerazione l'ordine temporale di presentazione della domanda.

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento del responsabile dell'attuazione della misura saranno pubblicati con valore legale nei siti istituzionali http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratorregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari e <http://www.prsicilia> e verranno affissi per 30 giorni all'albo regionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale, al fine di consentire la presentazione di eventuali memorie difensive. La pubblicazione nei suddetti siti istituzionali degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e dell'avvio dell'eventuale procedimento di esclusione. I rappresentanti legali dei partenariati interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori

³ La domanda di sostegno è relativa al settore agricolo se si verifica una delle due seguenti condizioni:

- l'innovazione riguarda esclusivamente la produzione o il commercio di uno dei prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE;
- l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o servizio usato esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle rispettive attività agricole. In questo caso, l'innovazione può riguardare anche prodotti non contemplati nell'Allegato I del TFUE. Sono esclusi, in ogni caso, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 1306/2013, dell'art. 4, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 1 del Reg. (UE) 1308/2013.

potranno presentare apposita memoria all'ufficio preposto alla fase di istruttoria dell'ammissibilità e della valutazione, per il riesame del punteggio attribuito e/o la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

La/e commissione/i nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie o compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, comunicherà al Servizio 5 gli esiti dei procedimenti di riesame dei punteggi e/o di verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Successivamente, il Servizio 5 provvederà all'elaborazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento e degli elenchi definitivi delle domande non ammissibili o escluse, con indicazione specifica dei motivi dell'esclusione, formulati su base regionale, che, approvati dall'Autorità di Gestione, saranno pubblicati nella GURS e nel sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea. L'inserimento nell'elenco definitivo delle domande ammissibili a finanziamento non comporta per i beneficiari un automatico diritto al finanziamento; i decreti di finanziamento dei singoli progetti saranno emanati sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dai bandi.

La pubblicazione degli elenchi regionali nella GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e dell'avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili. La pubblicazione del decreto di archiviazione delle istanze escluse e/o non ricevibili nella GURS e nel sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea assolve l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione.

In caso di ammissione a finanziamento e prima dell'emissione del decreto di concessione dovrà essere prodotto atto costitutivo, statuto e regolamento interno, dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell'aggregazione.

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia alle indicazioni contenute nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020".

15.4. Tempi di realizzazione del progetto e proroga

Il progetto innovativo deve avere una durata non superiore ai 2 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento.

Per motivi eccezionali può essere concessa una sola proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, su richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggregazione, presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Servizio IA competente per territorio, almeno un mese prima della scadenza del termine stabilito per la conclusione del progetto. Alla richiesta, adeguatamente motivata in merito alla necessità della proroga, deve essere allegata una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto.

16. Presentazione della domanda di variante

Il progetto esecutivo/cantierabile originario può subire delle variazioni, a condizione che le stesse

non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (paragrafo 5.9.1 disposizioni attuative e procedurali parte generale), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il partenariato deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

E' possibile presentare domanda di variante al progetto e domanda di variante per il cambiamento della composizione dell'aggregazione.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

- in caso di variante al progetto:
 - relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
 - documentazione di cui al paragrafo 15.1 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
 - quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal contributo legale rappresentante del partenariato;
- in caso di modifica di un partner:
 - richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
 - documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
 - dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Servizio IA competente per territorio, per consentire l'avvio dell'istruttoria.

16.1. Istruttoria della domanda di variante

Il Servizio IA competente per territorio istruisce la domanda di variante, anche ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non vengano alterate le condizioni relative all'ammissibilità del progetto, sia per quanto riguarda la compagine del partenariato, sia per quanto riguarda le caratteristiche del progetto stesso;

- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Gli esiti dell'istruttoria vengono trasmessi dal Servizio IA competente per territorio al Servizio 5 per gli adempimenti di competenza finalizzati all'adozione del provvedimento di autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione o alla comunicazione del diniego all'autorizzazione.

In caso di mancata autorizzazione alla variante rimane valido, ai fini della rendicontazione delle spese, il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante sono ammissibili a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN, qualora quest'ultima venga autorizzata.

Nel caso di variazioni dell'aggregazione, il legale rappresentante della stessa deve trasmettere l'atto di costituzione sottoscritto dalla nuova aggregazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione alla modifica del partner.

17. Domanda di pagamento

Il beneficiario deve presentare le domande di pagamento tramite il portale SIAN. Le domande possono essere formulate esclusivamente sugli appositi modelli messi a punto dall'Organismo Pagatore AGEA e devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica prevista. Il sistema non consente il rilascio di domande incomplete e/o riportanti anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento devono essere imputate informaticamente a: Regione Siciliana - Dipartimento regionale Agricoltura – Servizio IA competente per territorio.

La stampa cartacea delle domande presentate sul SIAN, unitamente agli allegati richiesti, deve essere trasmessa entro 10 giorni, in originale e in copia, all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura – Servizio IA competente per territorio.

Nella parte esterna della busta o plico contenente la stampa della domanda di pagamento presentata sul SIAN, completa della documentazione prevista, dovranno essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di pagamento a valere sulla sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie".

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori

postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere potranno essere accettate entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico; farà fede, a tal fine, la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative in relazione alle procedure relative alla presentazione delle domande di pagamento, e della documentazione da allegare alle stesse, si rinvia alle previsioni delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020" emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito: www.psr Sicilia.it.

17.1. Domanda di pagamento dell'anticipazione

La domanda di anticipazione potrà essere presentata dal legale rappresentante del GC, del polo o della rete esclusivamente per gli importi progettuali che si riferiscono ad investimenti materiali, quali la realizzazione di prototipi e altre operazioni materiali, inclusi la progettazione, il collaudo e la sperimentazione degli stessi.

I termini per poter avanzare richiesta di anticipazione sono di sei mesi dalla data di comunicazione della concessione o, qualora l'operazione materiale sia stata approvata con variante, dalla data di approvazione della variante. Le modalità sono quelle descritte nel paragrafo 15. Decorso tale termine saranno ammesse a liquidazione esclusivamente le domande di stato avanzamento lavori, di seguito SAL, e saldo. Il legale rappresentante dell'aggregazione deve caricare nel portale SIAN la domanda di pagamento di anticipazione debitamente firmata e accompagnata dal documento d'identità, in formato digitale. L'ammontare dell'anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria stipulata con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La stampa cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere presentata, in originale e in copia, al Servizio IA competente per territorio entro 10 giorni dalla data di presentazione sul SIAN, unitamente ai seguenti allegati:

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del GC, del polo o della rete, in corso di validità;
- idonea polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa, in originale e in copia, emessa a favore dell'organismo pagatore AGEA di importo pari al 100% dell'anticipo richiesto valida per l'intero periodo progettuale.

Nel caso in cui i giustificativi di spesa allegati alle domande di pagamento successive, di SAL e/o saldo, non coprano interamente la somma erogata a titolo di anticipazione, sarà avviata la procedura di recupero del debito, di seguito PRD, con la quale saranno recuperati anche gli interessi maturati sulla parte non spesa dell'anticipazione erogata.

Non è consentita l'erogazione di anticipazioni per le spese di funzionamento delle aggregazioni.

17.2. Domanda di pagamento di SAL

La richiesta di SAL, a cura del legale rappresentante del GC, del polo o della rete, avviene sempre per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul sistema SIAN. Il legale rappresentante dell'aggregazione può richiedere l'erogazione di SAL in corso d'opera per attività parzialmente eseguite.

Alla stampa cartacea della domanda di pagamento, da inviare in originale e in copia al Servizio IA competente per territorio entro 10 giorni dalla data di presentazione sul SIAN, deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del GC, del polo o della rete;
- copia dei contratti del personale qualificato a tempo indeterminato o determinato già dipendente di uno o più partner o assunto specificatamente per il progetto; nei contratti dovranno essere indicati la qualifica, l'oggetto, la durata dell'incarico (per i contratti a tempo determinato) e l'impegno economico; per ciascun operatore in apposito timesheet devono essere riportate le ore uomo che lo stesso ha dedicato al progetto;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari negoziati, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- per il personale, busta paga e modello F24 relativo ad oneri fiscali e previdenziali; nel caso in cui il modello F24 risulti cumulativo per più soggetti impegnati nel progetto, al fine di facilitarne la lettura, deve essere allegato uno specchietto riepilogativo con l'intestazione del progetto da cui risultino in maniera distinta per ciascun soggetto il periodo, la quota IRPEF e le quote INPS a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro. Lo specchietto deve essere di importo pari a quello del modello F24 di riferimento e deve essere firmato dal legale rappresentante del GC, del polo o della rete.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale somma ricevuta a titolo di anticipazione.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

L'Ufficio istruttore, in fase di verifica amministrativa, annulla tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 16. 2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" trattenendo copia conforme all'originale.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari

tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate e stabilite dal bando.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative specifiche, si rimanda a quanto indicato nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020*.

17.3. Domanda di pagamento del saldo

È prevista la presentazione di una domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe. I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Completate le operazioni telematiche e di pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa al Servizio IA competente per territorio entro i successivi 10 giorni.

Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente; pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata la stessa documentazione richiesta per il SAL (ad eccezione dei contratti relativi al personale, salvo eventuali contratti non in possesso dell'Amministrazione), unitamente a quella di seguito elencata:

- relazione sull'attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per i quali si chiede il sostegno;
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle varie attività, vidimato dal rappresentante legale dell'aggregazione;
- rendicontazione contabile e copia dei documenti che comprovino i pagamenti: fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari negoziati, estratti conto) dalla quale risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- relazione sulle attività di consulenza sostenute a carico del progetto, ed eventuali ulteriori contratti di consulenza;
- relazioni, elaborati e studi realizzati nell'ambito delle attività progettuali previste;
- copia del materiale divulgativo diffuso.

L'ufficio istruttore competente provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento. Detto ufficio provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di beni e servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione. A conclusione dell'iter

amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, l'ufficio competente invierà i risultati dell'istruttoria al Servizio 5, per gli adempimenti relativi all'autorizzazione al pagamento.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato soltanto quando il progetto sarà completato e i risultati saranno stati divulgati.

Nel caso in cui siano state svolte tutte le attività previste dal progetto innovativo ammesso a finanziamento, e le stesse siano state correttamente e adeguatamente documentate, il pagamento potrà essere effettuato anche nel caso in cui il risultato atteso, come descritto nella proposta di progetto, non sia stato pienamente raggiunto.

18. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione delle azioni di animazione e informazione anche in corso d'opera, per verificare l'andamento delle stesse secondo il cronoprogramma di massima previsto, le comunicazioni preventive di svolgimento degli eventi pervenute all'amministrazione e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione o all'esclusione dello stesso, proporzionalmente all'irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, per ogni infrazione si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per l'operazione o la sottomisura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare alla sottomisura, si applicano le norme comunitarie e quanto disposto con il D.M. 18 gennaio 2018 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale pubblicato sulla GURI n. 80 del 6 aprile 2018.

19. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, si rimanda al PSR Sicilia 2014-2020, alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito www.psr Sicilia.it, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

20. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs. 30 giugno 2003, n.

196 e s.m.i.), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Sicilia e i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla legge e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

21. Informazioni, riferimenti e contatti

Per informazioni rivolgersi a: Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Servizio 5 Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola ed altri servizi alle aziende, Viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145

Palermo.



Il Dirigente Generale
(armelo Frittitta)

